



COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Elaborato redatto ai sensi della L.R. n°21 del 10.05.1999 e della D.G.R. n°4313
del 21.09.1993




SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20 - 30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com

Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
OHSAS 18001:2007



Progettisti

Massimo Brait

Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 3353

Iscritto al n°616 dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della
Regione Veneto



A

Relazione Tecnica

Sindaco	Enrico Costa	Data progetto	15/05/2019
RUP	Walter Strapazzon	Rev.n./ data	
Segretario	Massimo Candia		

Nome file:	A_Relazione tecnica	Controllato da:	
Redatto da:	I.Salmaso	Approvato da:	

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. L'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	3
1.2. EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE.....	5
2. CRITERI DI CARATTERE GENERALE	6
2.1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	6
2.2. OBBLIGHI E COMPITI	9
2.2.1. COMPETENZA DELLO STATO	9
2.2.2. COMPETENZE DELLE REGIONI	10
2.2.3. COMPETENZE DELLE PROVINCE	10
2.2.4. COMPETENZE DEI COMUNI	11
2.2.5. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI (ART. 9 LEGGE QUADRO 447/95).....	12
2.2.6. PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE	13
2.2.7. COMPETENZE IMPRESE	15
2.2.8. COMPETENZE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO..	15
3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO	16
4. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	17
4.1 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI.....	17
4.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI.....	18
4.3 CLASSI ACUSTICHE	18
4.4 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	21
4.4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	24
4.5 RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.....	25
4.5.1 ZONIZZAZIONE AGGREGATA	26
4.6 INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE.....	27
4.6.1 FASCE DI TRANSIZIONE.....	27
4.7 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE RETE VIABILISTICA.....	29
4.7.1 FASCE DI PERTINENZA STRADALE.....	29
4.7.2 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA.....	31
4.8 DIFFERENZE TRA IL NUOVO PIANO ED IL PRECEDENTE	32
4.9 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO	32
4.10 COORDINAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI.....	35
4.11 CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI.....	35
4.12 SOPRALLUOGHI	39

1. PREMESSA

1.1. L'INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è una delle più antiche forme di inquinamento conosciute dall'uomo. Oggi oltre alle cause dirette di generazione di tale forma di inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali:

- a) la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione e conseguente addensamento delle sorgenti di rumore;
- b) le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni.

Tale fenomeno rappresenta quindi un fattore importante nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

E' sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

L'incarico commissionato dall'Amministrazione comunale di Colceresa ha come fine l'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale e rilievi fonometrici sull'intero territorio comunale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle linee guida più autorevoli secondo il seguente ordine prioritario:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi;
- DM 11/12/1996 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici";
- Decreto 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- DPCM 31/03/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica”;
- DPR 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- DPCM 16/04/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- DM 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;
- DPR 30/03/2004 n°142 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
- DPCM 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n°21 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente;
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n°4313 “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991”;
- D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- D.lgs. n. 41 del 17/02/2017 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";
- D.lgs. n. 42 del 17/02/2017 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".

L’obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto quello di verificare se esistono aree critiche per quanto riguarda l’inquinamento acustico e di procedere eventualmente ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.

1.2. EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE

Gli effetti del rumore vengono generalmente distinti in due categorie: di tipo diretto e di tipo indiretto. Nei primi vengono compresi tutti i danni (specifici) a carico dell'apparato uditivo. Un criterio completo di classificazione degli effetti può essere definito in accordo con le proposte CEE, nel modo seguente:

- danni a carico dell'udito (o specifici);
- danni a carico degli altri organi o sistemi o della psiche (non specifici);
- disturbi del sonno;
- interferenze sulla comprensione della parola o di altri segnali acustici;
- interferenze sul rendimento, sull'efficienza, sull'attenzione e sull'apprendimento;
- sensazione generica di fastidio (annoyance).

I danni aspecifici colpiscono soprattutto il sistema nervoso e neurovegetativo e indirettamente molti altri organi e apparati quali il sistema visivo, l'apparato digerente, il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino, il senso di equilibrio, l'apparato respiratorio ecc. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di disturbo e di danno da rumore secondo una scala di lesività proposta da alcuni autori.

Livello di intensità sonora dB(A)	Caratteristiche della fascia di livelli di intensità sonora
0-35	Rumore che non arreca fastidio né danno
36-65	Rumore fastidioso e molesto che può disturbare il sonno ed il riposo
66-85	Rumore che disturba e affatica, capace di provocare danno psichico e neurovegetativo ed in alcuni casi danno uditivo
86-115	Rumore che produce danno psichico e neuro vegetativo, che determina effetti specifici a livello auricolare e che può indurre malattia psicosomatica
116-130	Rumore pericoloso; prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici e neurovegetativi
131-150 e oltre	Rumore molto pericoloso; impossibile da sopportare senza adeguata protezione; insorgenza immediata o comunque molto rapida del danno

Tab.1 Scala di lesività

L'inquinamento acustico da rumore urbano determina solo eccezionalmente e soltanto in soggetti in condizioni limite di esposizione, effetti lesivi di tipo specifico. Il danno più frequente che l'inquinamento da rumore determina nelle aree urbane è rappresentato da una sensazione di fastidio più o meno accentuata, indubbiamente

legata alla sensibilità del soggetto patente, alle sue condizioni di equilibrio psicofisico, alle caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto stesso e agli effetti evocativi del rumore.

Gli effetti psico-sociali del rumore possono essere distinti in effetti sulla trasmissione e sulla comprensione della parola, in effetti sull'efficienza, sul rendimento e sull'attenzione, in effetti sull'apprendimento e in effetti sulla durata e sulla qualità del sonno.

È da tenere presente poi che i soggetti sottoposti, durante l'espletamento della loro attività lavorativa, a livelli di pressione sonora elevati, più facilmente ricevono un maggior danno dall'esposizione ad alti livelli di rumore urbano durante le ore extralavorative, in particolare se il fenomeno si verifica durante la notte o il periodo di riposo.

In tale evenienza si sommano gli effetti dannosi derivanti dal deterioramento della condizione di riposo con l'azione patogena combinata di traumi acustici caratterizzati da meccanismi lesivi combinati (impatto acustico da multi esposizione).

2. CRITERI DI CARATTERE GENERALE

2.1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio. È pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i comuni si sono dotati (quale il Piano Urbano del Traffico – PUT).

È importante sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro portano la classificazione a incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto al DPCM 01/03/1991; infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si deve tenere conto che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i valori di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di risanamento acustico, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola sorgente.

Classificazione Acustica

<p>CLASSE I - aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...</p>
<p>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III - aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV - aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V - aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Tab.2 Classificazione acustica

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab.3 Limiti di emissione

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab.4 Limiti di immissione

Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab.5 Limiti di qualità

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico. Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.

La zonizzazione acustica, una volta approvata e adottata dall'Amministrazione comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; pertanto sono state recepite nella classificazione del territorio le proiezioni future (purché a termine ragionevolmente breve) previste dai piani urbanistici in itinere; l'elaborazione di futuri strumenti urbanistici dovrà tenere conto di tale zonizzazione acustica nella assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

Il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” introduce il seguente criterio: “i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i limiti stessi si riferiscono non solo all’area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso”.

2.2. OBBLIGHI E COMPITI

2.2.1. COMPETENZA DELLO STATO

Di seguito si riporta un estratto dell’articolo 3 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale.

Sono di competenza dello Stato:

- *la determinazione... omissis... dei valori di cui all’articolo 2 (cioè i valori limite di emissione e di immissione); tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;*
- *la determinazione... omissis.. delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;*
- *la determinazione... omissis.. dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;*
- *l’indicazione... omissis... dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti;*
- *la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DPCM 16/04/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblici esercizi”;*
- *l’adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;*
- *la determinazione... omissis.. dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazione;*
- *la determinazione... omissis... dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili; tale disposizione è stata ottemperata con la pubblicazione del DM 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” e del DPR 11/12/1997 n°496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”;*
- *la predisposizione... omissis.. di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.*

2.2.2. COMPETENZE DELLE REGIONI

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 4 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Le Regioni definiscono con Legge:

- *“i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedendo alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente;*
- *qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento;*
- *le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;*
- *i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.”*

Le regioni, in base alle proposte pervenute dai comuni e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non vincolanti.

I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale.

2.2.3. COMPETENZE DELLE PROVINCE

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 5 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza delle provincie:

- *“le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste della Legge 8 giugno 1990 n°142;*
- *le funzioni ad esse assegnate delle leggi regionali;*
- *le funzioni di controllo e di vigilanza (art. 14, comma 1, Legge Quadro 447/95).”*

2.2.4. COMPETENZE DEI COMUNI

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 6 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza dei comuni:

- *“la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4 della Legge Quadro 447/95;*
- *il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte con la classificazione acustica del territorio comunale;*
- *l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della Legge Quadro 447/95;*
- *il controllo, secondo le modalità previste all'art. 4 della Legge Quadro 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie o permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, all'atto del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché all'atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*
- *l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;*
- *la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 “Nuovo codice della strada”;*
- *i seguenti controlli (vedi art. 14, comma 2, Legge Quadro 447/95):*
 - a) *sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico;*
 - b) *del rumore prodotto dall'uso di macchine e attività svolte all'aperto;*
 - c) *della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita dalle imprese interessate (previsioni di impatto acustico).*
- *l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso; si vedano le modalità previste dall'articolo 7 della L.R. n°21/99.”*

Il D.M. del 29 novembre 2000 all'articolo 2 prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di:

- *individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti;*
- *determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti;*

- *presentare al comune, alla regione o all'autorità indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n° 447/95, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dall'esercizio delle infrastrutture di cui sopra.*

Al fine dell'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, i comuni devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dallo Stato, secondo gli indirizzi determinati dalla Regione di appartenenza (vedi art. 4, comma 1, lettera F della Legge Quadro 447/95); tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, di cui all'articolo 1 della Legge 12/06/1990 n°146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del DPCM 01/03/1991, prima della data di entrata in vigore della Legge 447/95.

Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

2.2.5. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI (ART. 9 LEGGE QUADRO 447/95)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente, il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Nel caso di servizi essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al presidente del Consiglio dei Ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

2.2.6. PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge 08/07/1986 n° 349... omissis.. devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al posizionamento delle seguenti opere:

1. Progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
2. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
3. Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F strade locali secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 285/92 " Nuovo codice della strada".
4. Discoteche;
5. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi;
6. Impianti sportivi e ricreativi;
7. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti dei progetti o delle opere, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- Nuovi impianti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Il Comune deve richiede ai competenti soggetti dei progetti o delle licenze di esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:

1. all'atto della richiesta delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2. all'atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3. all'atto della domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività di cui ai sopracitati punti 1, 2 e 3, che si prevede possono produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla – osta.

Il Comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili;
- c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili;
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

In materia di inquinamento acustico l'articolo 4 del D.P.R. 227/2011 prevede l'esclusione, per le attività elencate nell'allegato B (D.P.R. 227/2011), di presentare la documentazione di impatto acustico, ad eccezione per le attività che utilizzano impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica. Per le quali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.

Per le attività diverse da quelle precedentemente descritte le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e se questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997, la documentazione può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge Quadro 447/95.

Nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e se questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997, devono presentare la documentazione ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge Quadro 447/95, predisposta da un tecnico competente.

2.2.7. COMPETENZE IMPRESE

Di seguito si riporta un estratto all'articolo 15 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

“Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge Quadro, le imprese interessate devono presentare alla Regione il piano di risanamento acustico di cui all'art. 3 del DPCM 01/03/1991, entro il termine dei sei mesi della classificazione del territorio comunale.”

“Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti delle norme di cui alla presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.”

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso (sei mesi).

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo ubicate in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applica quanto previsto dal DM 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

2.2.8. COMPETENZE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Di seguito si riporta un estratto all'articolo 10 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

“Le società e gli enti gestori di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente.”

Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.

Nel caso dei servizi pubblici essenziali i suddetti piani coincidono con i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.

3. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Colceresa nasce dall'unione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena, che si inseriscono nella zona collinare pedemontana posta ai piedi dell'altopiano di Asiago. Essi presentano un territorio orografico e geografico simile, mentre sotto l'aspetto urbanistico si possono notare delle sottili differenze nella conformazione territoriale.

Il territorio di Mason Vicentino, di circa 12,00km², presenta un centro abitato consolidato e facilmente riconoscibile nel tessuto urbano per una maggior concentrazione edilizia. Questo potrebbe essere riconducibile alla morfologia prevalentemente pianeggiante che facilita il consolidamento di un centro abitato. In particolare gli edifici si sviluppano lungo l'asse stradale principale (Strada Provinciale Gasparona) e le sue direttrici.

Per quanto riguarda la viabilità il territorio è attraversato da due arterie principali di collegamento: la strada provinciale Gasparona, lungo la quale si sviluppa il centro abitato, costituisce l'asse viario storico e divide la parte nord occidentale collinare del territorio da quella pianeggiante sud orientale; il secondo asse viario di scorrimento, la strada provinciale 111, cosiddetta "Nuova Gasparona", assolve a funzioni di collegamento veloce tra Thiene e Bassano, ma distribuisce anche quote consistenti di traffico locale, specie quello originato dai sistemi produttivi locali.

Il territorio di di Molvena, la cui superficie è pari a 7,00 km², si estende nella zona collinare, solo una piccola porzione, a confine di con Mason Vicentino, risulta pianeggiante. Questa conformazione territoriale probabilmente ha favorito uno sviluppo diffuso creando piccoli centri abitati. Quest'ultimi si concentrano lungo gli assi viari principali. A differenza di Mason Vicentino risulta essere complicato definire il centro abitato.

Il Comune di Colceresa ospita due aree industriali, una situata a Villa di Molvena e la seconda in prossimità della SP111, per le quali è previsto un collegamento tra esse e la "Nuova Gasparona" in modo da evitare l'attraversamento del centro abitato con mezzi pesanti.

Elementi paesaggistici significativi si possono notare nella zona collinare dove si estendono filari di ciliegio, ulivi e vigneti, numerose sorgenti e isole boschive ancora incontaminate dall'opera dell'uomo. Inoltre nel territorio sono presenti quattro cave dismesse che negli ultimi vent'anni sono state risistemate e convertite ad uso agricolo. Nonostante la copertura di suolo interessato da urbanizzazione ed infrastrutture sia esteso il paesaggio è rimasto sufficientemente conservato tale da rivestire oggi un ruolo importante ed un autentico da tutelare e preservare.

4. CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

4.1 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI

La classificazione acustica del comune di Colceresa è il risultato di due procedimenti differenti:

- a. una zonizzazione per le aree esterne dai confini dei centri abitati che va eseguita seguendo le prescrizioni del D.P.C.M. 01/03/91 in cui viene stabilito come associare una classe acustica ad una tipologia di area individuata dal P.R.G. vigente (vedi paragrafo 4.3);
- b. una zonizzazione dettagliata per le aree "urbane", come previsto dalla D.G.R. 4313/93, in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore è causato dalla numerosa compresenza di funzioni a loro volta generatrici di traffico, quali le attività terziarie, amministrative, commerciali, ecc (vedi paragrafo 4.4). Tra le aree che ricadono dentro i confini dei centri urbani quelle particolarmente protette e quelle di carattere industriale vanno classificate seguendo quanto riportato al punto b.

Considerando la realtà territoriale di Colceresa l'analisi per la definizione della classe da assegnare alle varie zone ha riguardato quindi i centri abitati dei comuni di Mason Vicentino (con frazione Villaraspa) e Molvena (con frazioni Mure e Villa); il resto del territorio risulta invece già identificato in funzione di quanto stabilito dal D.P.C.M. 01/03/91 (aree agricole, aree produttive, aree degne di tutela).

L'unità minima che si è identificata per le analisi e valutazioni dei dati è la zona territoriale omogenea; con tale termine si intende una zona classificata in modo sufficientemente uniforme dal PI e delimitata da strade, o da confini naturali e da aree con diversa destinazione d'uso. In totale sono state individuate 785 zone omogenee, di cui, escluse le zone identificate dalle Tavole "Zonizzazione del Piano degli Interventi" del 2018 per il comune di Mason Vicentino e maggio 2016 per il comune di Molvena come F1 (aree per l'istruzione), come D (zona artigianale/industriale/commerciale/direzionale), 257 vengono classificate come aree "urbane" per ognuna delle quali sono stati considerati ed elaborati i seguenti dati:

- numero di residenti;
- numero di attività commerciali e terziarie;
- numero di attività artigianali,
- traffico veicolare e ferroviario.

Questi dati aggregati, rapportati alla superficie delle singole zone, hanno consentito di determinare gli indici di densità di popolazione, di presenza di attività commerciali e terziarie, di presenza delle attività artigianali e del traffico veicolare e ferroviario.

4.2 CARTOGRAFIA DI ANALISI

La cartografia redatta per la classificazione acustica del territorio, è la seguente:

1. Tav. 1 Zone omogenee;
2. Tav. 2 Densità abitativa centri abitati;
3. Tav. 3 Densità attività commerciali e terziarie;
4. Tav. 4 Densità attività artigianali;
5. Tav. 5 Densità globale;
6. Tav. 6 Classificazione dei centri abitati;
7. Tav. 7 Zonizzazione globale;
8. Tav. 8 Zonizzazione aggregata;
9. Tav. 9 Fasce pertinenza delle infrastrutture;
10. Tav. 10 Punti di Misura;
11. Tav. 11 Zonizzazione Acustica.

4.3 CLASSI ACUSTICHE

Per la classificazione acustica del territorio comunale sono state applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente e dalla D.G.R. n°4313 del 21/09/1993.

Le classi acustiche in cui il territorio comunale viene suddiviso, seguono i criteri forniti dalla Regione Veneto con la DGRV 21/09/1993 n°4313.

Classe I: aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- 1) **i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana:** sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza;
- 2) **le aree destinate al riposo e allo svago:** in linea di massima queste sono le attrezzature di scala urbana, rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale), così come individuate dal PRG vigente;

- 3) le **aree residenziali rurali**: corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine;
- 4) le **aree di particolare interesse urbanistico**: intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale.

Pertanto vanno inseriti in classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L. 08/08/1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come zona A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambienti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale

Il DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, determina che siano inserite in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

Si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).

L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare tali aree in alcune zone C del PRG vigente. Possono essere inserite in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

Classe III: aree di tipo misto

Il DPCM 01/03/1991, così come aggiornato dal DPCM del 14/11/1997, riconosce in questa classe:

- 1) le **aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici**: sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I o II. Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla LR n. 24 del 05/03/1985;
- 2) le **aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali**: devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 del DM 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

- 1) le **aree con limitata presenza di piccole industrie**: appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali;
- 2) Le **aree portuali**, se individuate dal PRG vigente;
- 3) Le **aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie**, intendendo quelle aree, che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione;
- 4) Le **aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali**: la descrizione consente di individuare tali aree come il centro città cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Queste aree spesso coincidono con la zona A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigenti, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore a 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; non costituiscono insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale.

4.4 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

Le diverse zone che compongono i centri abitati vengono individuate dal DPCM 01/03/1991 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- 1) la densità della popolazione;
- 2) la quantità delle attività commerciali e terziarie;
- 3) la quantità di attività artigianali;
- 4) la tipologia e l'intensità del traffico.

Per attività artigianali sono da intendersi le attività di carattere produttivo assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali.

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio, i parametri precedentemente elencati sono stati espressi in maniera leggermente diversa rispetto a quanto suggerito nel DGR 21/09/1993 n°4313. In particolare per ogni unità territoriale si sono definiti i seguenti:

- la densità di popolazione è stata espressa in abitanti per ettaro, prendendo come valore medio quello dei centri abitati.
- la presenza di attività commerciali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata;
- la presenza di attività artigianali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata;
- il traffico veicolare e ferroviario è stato attribuito alle zone omogenee adiacenti alle infrastrutture viarie.

Una volta calcolati per ogni unità territoriale i parametri rappresentativi dei fattori territoriali, i risultati ottenuti sono stati confrontati con delle soglie di densità, determinate in base ai valori ottenuti, e ad ognuna di essa è stata attribuito un livello di densità come di seguito riportato nella tabella n. 6:

Densità di popolazione		Attività commerciali e terziarie		Attività artigianali	
Soglia	Densità	Soglia	Densità	Soglia	Densità
$0 < x \leq 10$	Bassa	$X = 0$	Assenza o limitata presenza	$x = 0$	Assenza
$11 \leq x \leq 30$	Media	$1 \leq x \leq 3$	Presenza	$1 \leq x \leq 3$	Limitata presenza
$X > 30$	Alta	$X > 3$	Elevata presenza	$X > 3$	Presenza

Tab.6 Soglie per la determinazione delle densità

Per il calcolo della densità delle attività commerciali e artigianali sono stati utilizzati dei parametri di presenza di attività sulla singola unità territoriale che hanno consentito di procedere con la definizione delle soglie e la conseguente assegnazione dei punteggi.

Per quanto riguarda il traffico veicolare si è considerato un traffico “intenso” per le strade principali maggiormente congestionate, un traffico “di attraversamento” per le strade extraurbane secondarie, un traffico “locale” per le strade urbane locali.

La classificazione delle diverse aree che compongono l'insediamento urbano è stata effettuata assegnando ad ogni area il punteggio corrispondente, così come indicato nella tabella seguente:

Punteggi assegnati ai parametri di valutazione			
Parametri	Punteggio		
	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Assenza o limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare	locale	Di attraversamento	Intenso

Tab.7 Punteggi

Di conseguenza:

- le aree con valore inferiore o pari a 4 dovrebbero essere inserite in Classe II;
- le aree con valori compresi tra 5 e 8 dovrebbero essere inserite in Classe III;
- le aree con valori superiori a 8 sono aree da inserire in Classe IV.

Questo procedimento è stato schematizzato come segue:

PARAMETRI Per ogni U.T. calcolo:	PUNTEGGI Assegno un punteggio ad ogni parametro (Tab. 6 e Tab. 7)	TAVOLE (Tav. 2, Tav. 3 e Tav.4)	CLASSIFICAZIONE Sommo i punteggi di ciascuna U.T. ed associo la relativa classe acustica																
Densità abitativa [ab/ha]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$0 < [ab/ha] \leq 10$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$11 \leq [ab/ha] \leq 30$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$[ab/ha] > 10$</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	$0 < [ab/ha] \leq 10$	2	$11 \leq [ab/ha] \leq 30$	3	$[ab/ha] > 10$										
Punti	Soglia																		
1	$0 < [ab/ha] \leq 10$																		
2	$11 \leq [ab/ha] \leq 30$																		
3	$[ab/ha] > 10$																		
Densità attività commerciali e terziarie [x]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$X = 0$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$1 \leq x \leq 3$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$x > 3$</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	$X = 0$	2	$1 \leq x \leq 3$	3	$x > 3$		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classe</th> <th>Somma dei punti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>II</td> <td>$X = 4$</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>$5 \leq X \leq 8$</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>$X > 8$</td> </tr> </tbody> </table>	Classe	Somma dei punti	II	$X = 4$	III	$5 \leq X \leq 8$	IV	$X > 8$
Punti	Soglia																		
1	$X = 0$																		
2	$1 \leq x \leq 3$																		
3	$x > 3$																		
Classe	Somma dei punti																		
II	$X = 4$																		
III	$5 \leq X \leq 8$																		
IV	$X > 8$																		
Densità attività artigianali [x]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>$x = 0$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$1 \leq x \leq 3$</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>$x > 3$</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	$x = 0$	2	$1 \leq x \leq 3$	3	$x > 3$										
Punti	Soglia																		
1	$x = 0$																		
2	$1 \leq x \leq 3$																		
3	$x > 3$																		
Traffico	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Punti</th> <th>Soglia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Locale</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Di attraversamento</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>intenso</td> </tr> </tbody> </table>	Punti	Soglia	1	Locale	2	Di attraversamento	3	intenso	Si è considerato un traffico "intenso" per le strade principali maggiormente congestionate, un traffico "di attraversamento" per le strade extraurbane secondarie, un traffico "locale" per le strade urbane locali									
Punti	Soglia																		
1	Locale																		
2	Di attraversamento																		
3	intenso																		

4.4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

Dall'analisi della **densità abitativa** dei centri urbani emerge che gli abitanti del Comune di Colceresa si concentrano principalmente nei capoluoghi Mason e Molvena e nelle frazioni Villaraspaspa, Mure e Villa; qui troviamo un'alta densità all'interno dei centri abitati e una densità media e bassa nei quartieri che circondano gli insediamenti. Gli insediamenti presentano una densità più bassa all'interno dell'abitato nelle aree adibite a servizi, a parchi o verde pubblico e nelle zone commerciali.

Le **attività commerciali e terziarie** si distribuiscono principalmente lungo gli assi di attraversamento e collegamento dei centri abitati del Comune, dove una loro elevata e media presenza si ritrova lungo gli assi stradali dei vari centri abitati in particolare:

- per Mason Vicentino: SP VIII, via Roma, via Ponticello, via Don G. Vignolo;
- per Molvena: SP 70, via Villa e in piccola parte lungo via Roma.

Le **attività artigianali** come le precedenti, anche se in maniera più limitata tendono ad attestarsi lungo gli assi viari di attraversamento e collegamento dei centri urbani presenti all'interno del territorio comunale.

Il **traffico veicolare** risulta intenso nelle zone omogenee che presentano strade che attraversano interamente il Comune e le strade di collegamento tra differenti frazioni, e con la nuova Pedemontana, quali SPVIII, SP70, via Villa e via Ponticello. Risultano interessate da un traffico di attraversamento le unità territoriali interessate dalle vie di collegamento tra quelle sopra citate e dalle strade delle zone industriali. Il resto del territorio presenta un traffico di tipo locale.

La somma dell'attribuzione dei punteggi alle zone omogenee dei centri abitati per ogni parametro ha determinato un valore di **Densità Globale** (Tavola n. 5), che evidenzia una densità maggiore e media all'interno dei centri abitati dei capoluoghi, di Villaraspaspa, Villa e Mure, oltre che lungo via Collesello.

Come nella tavola della densità Globale, la Tavola n. 6 della Classificazione dei **centri abitati** fa emergere che le classi IV si concentrano all'interno dei centri abitati in particolare a Mason Vicentino e Villaraspaspa; le classi III si concentrano all'interno degli abitati del Comune, lungo le strade principali che lo attraversano. Infine la classe II si ha principalmente in corrispondenza delle aree verdi.

4.5 RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

Utilizzando le indicazioni fornite dalla legislazione vigente, dalle Linee guida e DGRV 21/09/1993 n°4313 si è ottenuta la **Classificazione Acustica Globale**.

Classe I

Sono state inserite in classe I:

1. Scuola dell'Infanzia "Gesù Bambino" in via Chiesa 40: si trova nel centro abitato di Mason, confina a ovest con la Scuola Elementare "A. Cerato", a nord con la canonica e a sud con edifici residenziali.
2. Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani" in via Nogaredo 33: si trova appena fuori il centro abitato di Mason Vicentino e in tutte le direzioni confina con edifici residenziali e verde agricolo. L'istituto comprende:
 - a. Scuola Elementare "A. Cerato";
 - b. Scuola Elementare "G. Marconi";
 - c. Scuola Media "A. De Gasperi".
3. Scuola Elementare "A. Cerato" in via Rivario 44: fa parte dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani". Essa si trova nel centro abitato di Mason Vicentino, e in tutte le direzioni confina con edifici residenziali escluso il lato nord dove è presente un grande giardino privato.

Classe II

Le zone omogenee che ricadono in classe II sono molto esigue all'interno del centro urbano di Colceresa e corrispondono a zone poco abitate e con scarsa densità di attività quali le aree verdi o le aree destinate ad attrezzature per il gioco e lo sport, mentre fuori dal centro urbano esse vengono individuate in corrispondenza dei borghi rurali.

Classe III

In classe III si trovano la maggior parte delle zone omogenee del territorio comunale; in questa classe ricadono i terreni agricoli, le aziende agricole, gli insediamenti residenziali che presentano una densità media di abitanti, attività terziarie, commerciali e artigianali.

Classe IV

Le classi IV si concentrano all'interno dei centri abitati in particolare a Mason Vicentino e della sua frazione Villaraspa, in via: SPVIII, Via Roma e via Ponticello; dove vi è una maggiore concentrazione di abitanti, di attività terziarie, commerciali ed artigianali.

Classe V

Le zone omogenee inserite in classe V sono le zone industriali/commerciali di medie e grandi dimensioni e le attività produttive sparse sul territorio comunale. Le zone industriali/commerciali di grandi e medie dimensioni presenti all'interno del territorio comunale sono due: la zona industriale di Mason Vicentino, situata ad est dell'area urbana del capoluogo, la zona industriale di Molvena, situata a sud di tale capoluogo a ridosso del confine comunale con Mason Vicentino. Sono presenti all'interno del territorio altri ambiti industriali/commerciali situati a est della frazione Mure e lungo via Ponticello che conduce alla frazione Villaraspa.

Classi VI

Il territorio comunale di presenta al suo interno due zone in classe VI in corrispondenza dell'attività produttiva Brenta Group e Pedon S.P.A. che sono caratterizzate da un ciclo produttivo continuo, quindi sull'arco delle 24 ore.

4.5.1 ZONIZZAZIONE AGGREGATA

Nella Delibera della Regione Veneto n. 4313 del 21/09/1993 non sono previste fasce di transizione degradanti per le seguenti possibili situazioni di conflitto:

- confine tra aree inserite in classe III, IV, V e VI e aree inserite in classe I diverse dai parchi;
- confine tra aree inserite in classe IV e aree inserite in classe II;
- confine tra aree inserite in classe VI e aree inserite in classe IV.

Quindi, da una attenta analisi della Zonizzazione globale è possibile notare come vi siano diverse classi acustiche di piccole dimensioni; pertanto si è operata ad una valutazione acustica mirata a verificare se la zonizzazione fosse compatibile con il decadimento del rumore.

In questa fase di aggregazione, con riferimento all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95, che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree anche appartenenti a comuni confinanti con valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente.

Pertanto al fine di ridurre l'eccessiva frammentazione delle zone e di eliminare il contatto tra zone con una differenza di più di 5 dBA, sono stati utilizzati i seguenti criteri: dimensione della zona e caratteristiche del contesto contiguo. Le aggregazioni delle classi II, III e IV sono state fatte seguendo il criterio della **Valutazione di classe dovuta alle dimensioni ed al contesto contiguo**. È opportuno che le zone non siano troppo piccole o troppo incuneate tra quelle che le circondano ed è necessario quindi valutare sia la dimensione che la morfologia delle aree, procedendo all'assimilazione della classe delle zone in argomento alle classi circostanti.

La procedura metodologica si è concentrata nel cercare di accorpare quelle zone che risultavano isolate nel territorio. Innanzitutto le aree verdi ed i parcheggi presenti all'interno dei centri abitati, delle aree rurali e delle zone industriali hanno preso la classe dell'area in cui ricadevano e di conseguenza dalla classe II sono passati in III, in IV o in V. Inoltre per evitare le micro suddivisioni del territorio che risultano acusticamente irrealizzabili ad alcune unità territoriali di classe II, III, IV è stata assegnata la classe delle unità territoriali circostanti.

4.6 INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

La DGRV del 1993 afferma che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, devono essere rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei casi:

- 1) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;
- 2) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;
- 3) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;
- 4) confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;
- 5) confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Come disposto dalla DGRV del 1993, le fasce di transizione di cui ai precedenti punti sono graficamente distinte dalle zone e consentono il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse; in tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore. In nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturno superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

4.6.1 FASCE DI TRANSIZIONE

Per evitare il contatto tra aree con un salto di classe superiore ai 5 dBA si sono introdotte, dove necessario, delle fasce di transizione che hanno interessato le zone industriali, le attività produttive sparse e le scuole (Tav. 10 - 11), in particolare:

- a. La zona industriale/artigianale di Mason Vicentino: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III (misura n. 14, 15, punto 4.11 della presente relazione, sopralluogo n. S5, punto 4.12 della presente relazione);
- b. La zona Industriale/artigianale di Molvena: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III e una fascia di 100 ml nella piccola zona a nord ,e a sud per il contatto della classe V con la II (misura n.11, 12, 18, punto 4.11 della presente relazione, sopralluogo n. S13, punto 4.12 della presente relazione);
- c. Attività produttiva in SPVIII: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 100 ml per il contatto della classe V con la classe II (misura n. 1, punto 4.11 della presente relazione);
- d. Attività produttiva in via Capitoni: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III, e per la zona a nord è stata inserita una fascia di transizione di 100 ml per il contatto della classe V con la classe II (misura n. 2, punto 4.11 della presente relazione);
- e. Attività produttiva in via Monte Ortigara: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe IV con la classe III (sopralluogo n. S3, punto 4.12 della presente relazione);
- f. Attività produttiva in via S. Biagio: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III (sopralluogo n. S1, punto 4.12 della presente relazione);
- g. Attività produttiva in via Riello: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III e a ovest una fascia di transizione di 100 ml per il contatto della classe V con la classe II (sopralluogo n. S4, punto 4.12 della presente relazione);
- h. Due attività produttive in via Ponticello: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III (sopralluogo n. S7, punto 4.12 della presente relazione);
- i. Attività commerciali in via Ponticello: è stata inserita una fascia di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III (misura n. 16, punto 4.11 della presente relazione, sopralluogo n. S6, punto 4.12 della presente relazione);
- j. Attività commerciale in SPVIII: è stata inserita lungo i confini sud e sud-est una fascia di 50 ml per il contatto della classe IV con la classe III (sopralluogo n. S8, punto 4.12 della presente relazione);
- k. Attività produttiva in via Roma: è stata inserita lungo i confini una fascia di 50 ml per il contatto della classe IV con la classe III (sopralluogo n. S9, punto 4.12 della presente relazione);
- l. Attività produttiva in via dell'Artigianato: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III (sopralluogo n. 2, punto 4.12 della presente relazione);
- m. Attività produttive in via dell'Artigianato: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe V con la classe III (misura n. 8, punto 4.11 della presente relazione, (sopralluogo n. S10, S11, S12, punto 4.12 della presente relazione);

- n. Edifici scolastici in via Rivario (Scuola Elementare A. Cerato e Scuola dell'Infanzia Gesù Bambini): è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe I con la classe III. La classe I è stata comunque oggetto di un rilevamento fonometrico al fine di verificare al suo interno il rispetto dei limiti acustici (misura n.3, 4, paragrafo 4.11 della presente relazione);
- o. Scuola Media Don Lorenzo in via Collesello: è stata inserita lungo i suoi confini una fascia di transizione di 50 ml per il contatto della classe I con la classe III. La classe I è stata comunque oggetto di un rilevamento fonometrico al fine di verificare al suo interno il rispetto dei limiti acustici (misura n. 17, paragrafo 4.11 della presente relazione);

4.7 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE RETE VIABILISTICA

L'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto è disciplinato dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142, che stabilisce i criteri di classificazione delle zone adiacenti a tale tipologia di sorgenti, le dimensioni delle fasce di pertinenza e i rispettivi limiti.

All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle stesse non concorre al superamento dei limiti di immissione di zona e quindi per le aree in esse comprese si verifica un doppio regime di limiti: uno derivante dalla zonizzazione acustica comunale relativo a tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e l'altro derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture sonore.

4.7.1 FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Le strade presenti sul territorio comunale sono state classificate secondo quanto stabilito dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142, dal Nuovo Codice della Strada (D.Leg. 30 aprile 1994, n. 285) e dal Piano di classificazione stradale del Piano Attuativo Comunale della sicurezza stradale 2015 - 2017. Una volta classificate le strade si ottiene per ognuna di esse la propria fascia di pertinenza e i propri limiti, come di seguito riportato nella tabella n. 8 (Tav. 9).

Tipo di strada Codice della strada/DPR. N.285/1992		Ampiezza fasce di rispetto	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Vedi tabella 6 del D.G.R. 5 marzo 2009 n. 463			
F – urbana locale		30				

Tab.8 Fasce di pertinenza stradale

Con l'utilizzo del Codice della Strada il sistema stradale del Comune di Colceresa è stato suddiviso nel seguente modo:

- strade extraurbane secondarie: le fasce per queste strade interessano le vie di grande percorrenza di accesso al territorio comunale, questa categoria di strada nel territorio di Colceresa è rappresentata da via Roma (per il comune di Molvena), via Turra, via monte Ortigara, via Anconetta, via Pasubio e via Roncaglia (per il comune di Mason Vicentino);
- strade urbane di quartiere: le fasce per queste strade interessano la viabilità di accesso al centro abitato e le principali sono via Roma, via Don G. Carli, via Monteferro, via Ponticello, piazza degli Alpini (per il comune di Molvena), via G. Marconi, via Braglio, Via Don G. Vigolo, via Cantarana;
- strade urbane locali: qui le fasce interessano la viabilità urbana interna ai quartieri e quella extraurbana comunale.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno e notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Sempre con riferimento al Decreto n. 142 del 30/03/2004, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costruire in pratica delle fasce di deroga relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quello che riguarda la viabilità locale, è importante osservare che le strade urbane di quartiere o le strade locali presentano una fascia di pertinenza di 30 metri per lato all'interno della quale devono essere rispettati i limiti di immissione previsti dal D.P.R. n.142 del 30/03/2004.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di immissione ed emissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (art. 10 della Legge Quadro 447/95).

Per la viabilità di nuova realizzazione il D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6):

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Vedi Tabella 12			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Tab.9 Valori limite

La viabilità di nuova realizzazione del Comune di Colceresa è stata definita come di seguito:

- Extraurbana principale: la fascia di pertinenza di questa strada di nuova realizzazione interesserà la superstrada Pedemontana Veneta;
- Extraurbana secondaria: la fascia di queste strade interesserà la viabilità di collegamento alla Pedemontana Veneta oltre che l'allacciamento tra le due aree industriali bypassando il centro urbano.

COMPETENZE

Secondo D.M. del 29 novembre 2000 all'articolo 2, comma1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i comuni, le province e le regioni, hanno l'obbligo di:

- individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia un superamento dei limiti di immissione previsti;
- determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti;
- presentare al comune, alla regione o all'autorità indicata, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n° 447/95, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dall'esercizio delle infrastrutture di cui sopra.

4.7.2 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA

Nei territori comunali attraversati dal tracciato ferroviario il D.P.R. 459/98 prevede per le strutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione, con velocità non superiore ai 200 km/h, due fasce di pertinenza. Tali fasce sono costruite a partire dalla mezzzeria dei binari esterni, la prima di 100 m con classe acustica V, e la seconda di 150 m di classe acustica IV, per un totale di 250 m.

Per le infrastrutture di progetto previste con velocità superiore ai 200 km/h il decreto stabilisce una fascia di 250 m con valori di classe acustica IV.

In corrispondenza di strutture sensibili quali ospedali, scuole, case di cura e case di riposo, devono essere rispettati i limiti di 50 dBA Leq diurno e 40 dBA notturno per una fascia di 150 m per le strutture esistenti e per le strutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h. Per le infrastrutture con velocità superiore a 200 km/h la fascia si estende a partire dalla mezzera dei binari più esterni.

Tipo di strada Codice della strada/DPR. N.285/199	Velocità	Ampiezza fasce di rispetto	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Infrastrutture esistenti, loro varianti ed affiancamenti	Inferiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
Infrastrutture di nuovo realizzazione (Si intende per tutte le infrastrutture realizzate dopo l'entrata in vigore del DPR 459/98)	Inferiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Superiori a 200 km/h	250	50	40	65	55
		500 (solo per ricettori sensibili)	50	40	-	-

Tab.10 Fasce di pertinenza ferroviaria

Il comune di Colceresa non è attraversato da nessun tracciato ferroviario.

4.8 DIFFERENZE TRA IL NUOVO PIANO ED IL PRECEDENTE

La redazione dei piani precedenti è antecedente all'unione dei Comuni di Molvena e di Mason Vicentino, quindi la descrizione delle differenze sarà suddivisa secondo i due comuni.

Per quanto riguarda il Comune di Molvena il Piano di Zonizzazione Acustica del 2001 non presenta differenze significative in quanto le diverse località vengono classificate come classe III mentre lungo via Ponticello si inserisce la classe IV per la presenza di zone commerciali direzionali. In sostanza ne deriva che i centri situati lungo strade di attraversamento-collegamento sono stati inseriti in classe III, mentre i nuclei minori, isolati o lontani dal traffico di attraversamento, sono stati inseriti in classe II.

Il vecchio Piano di Zonizzazione Acustica di Mason Vicentino del 2000 non individua le classi I come invece risulta sul nuovo piano. Nel vecchio piano il centro abitato viene interamente inserito nella classe IV, specialmente la zona lungo la strada Gasparona, quando invece nel nuovo piano vengono maggiormente differenziate le classi delle aree secondo i calcoli previsti dai regolamenti.

Non risultano grandi differenze nella classificazione, l'unica è una riduzione delle classi II rispetto al vecchio piano. Le aree industriali vengono mantenute in classe V anche se in tale classe vengono inserite altre aree come le due attività produttive lungo via Monte Ortigara.


4.9 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

Nella scelta dell'ubicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo è importante tenere conto dei ricettori limitrofi e degli altri aspetti collegati, come ad esempio il traffico indotto. Queste aree non Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.)

dovrebbero essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura. Relativamente alle manifestazioni l'Amministrazione ha individuato tredici aree utilizzate per le attività temporanee di intrattenimento:

- a. Piazzetta antecedente la chiesa di Mason Vicentino – via Chiesa;
- b. Palestra comunale di Mason Vicentino – via Nogaredo;
- c. Piazza di Molvena – SP70 e via Costadema;
- d. Piazza della località Mure.

1. Piazzetta antecedente la chiesa di Mason Vicentino – via Chiesa




■■■■■ Area manifestazioni

2. Palestra comunale di Mason Vicentino – via Nogaredo;




■■■■■ Area manifestazioni

3. Piazza degli Alpini – Molvena



■ ■ ■ ■ ■ Area manifestazioni

4. Piazza della località Mure



■ ■ ■ ■ ■ Area manifestazioni

4.10 COORDINAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI

In questa fase di analisi si è verificata la compatibilità del Piano Comunale di Classificazione acustica di Colceresa con l'analisi dei Piani Comunali di Classificazione Acustica dei Comuni contermini.

Tale analisi ha rilevato la necessità di inserire una fascia di transizione lungo il confine comunale, in quanto alcune classi attribuite alle unità territoriali dei comuni di Pianezze non sono conformi a quanto risulta dal piano. La Classificazione Acustica del Comune di Pianezze presenta, a sud del confine, un'area di classe VI che confina con una classe III del Comune di Colceresa. Di conseguenza è stato necessario inserire nel Piano una fascia di transizione di 50 ml ricadente all'interno del comune di Mason Vicentino.

La Classificazione Acustica degli altri comuni a confine (Salcedo, Marostica, Breganze, Fara Vicentino) risulta conforme al Piano di Colceresa, presentando nell'area di confine la classe III.

4.11 CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI

Nel Comune di Colceresa sono state effettuate 20 misure fonometriche e 13 sopralluoghi in corrispondenza delle zone più significative per la tutela della popolazione, al fine di confrontare la reale distribuzione dei livelli sonori presenti sul territorio con la classificazione. I rilevamenti fonometrici sono i seguenti (tavola 10):

- a. **Attività produttiva in SPVIII (Loifur)**: è situata lungo la strada provinciale verso il confine occidentale del comune di Mason Vicentino. Essa si inserisce all'interno di un contesto classificato in II classe.

Misura 1

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe seconda dalla parte opposta rispetto all'attività. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico consistente e da ciclisti. Per quanto riguarda l'attività produttiva in se non sono stati rilevati rumori. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- b. **Attività produttiva in via Capitoni (Nekos)**: è situata nella zona occidentale del comune di Mason Vicentino e confina quasi interamente con delle classi III ad eccezione per la parte Nord dove confina con la classe II.

Misura 2

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine tra le due classi. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale e quello in lontananza dalla SPVII. Il rumore emesso dall'attività produttiva risultava meno percepibile rispetto al classico rumore della zona industriale. Inoltre sono state rilevate attività antropiche come le campane al minuto 6'. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- c. **Edifici scolastici in via Rivario (Scuola elementare A. Cerato e scuola dell'infanzia Gesù Bambino)**: sono situati nel centro di Mason Vicentino e confinano quasi totalmente con delle classi III ad eccezione per la parte meridionale dove confina con delle classi II.

Misura 3

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe I. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale e da quello in lontananza proveniente dalla strada principale nelle vicinanze. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 4

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe I. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato da attività antropiche come voci di bambini e persone, oltre che dal movimento di auto di accesso alle abitazioni. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- d. **Edifici scolastici in via Papa Giovanni XXIII (Scuola dell'infanzia S. Gaetano e Scuola elementare)**: sono situati nella frazione di Mason Vicentino, Vallaraspà e confinano a sud con la classe V e i restanti lati con la classe III.

Misura 5

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe III. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal ridotto traffico locale e dal rintocco delle campane al minuto 3'. Inoltre ad intermittenza si percepiva un leggero rumore metallico. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 6

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe III. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico locale lungo la strada principale e dall'attività produttiva in funzione oltre che dalla presenza di attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- e. **Via E. Fermi**: è situato a nord di Mason Vicentino e presenta da un lato la classe II e dall'altro lato dell'asse stradale la classe IV.

Misura 7

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe II verso la classe IV. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal passaggio moderato di auto di passaggio tra il centro di Mason Vicentino e la sua frazione. Inoltre verso la fine della registrazione vengono percepite delle voci ci sottofondo. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- f. **Attività produttiva in via dell'Artigianato (Dainese):** è situata a est della frazione di Mure del comune di Molvena. Essa si inserisce interamente nella classe III a parte a sud ed a est la quale confina con altre due attività produttive classificate in classe V.

Misura 8

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della classe III in opposizione dell'attività produttiva. Durante il rilevamento fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal passaggio sporadico di auto (maggior parte di accesso all'attività produttiva), dal rumore dell'attività produttiva (che a metà della misura smette di produrre rumore) e da alcune voci che si nei primi e negli ultimi minuti. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- e. **Edifici scolastici in Piazza degli Alpini (Scuola dell'Infanzia "Paolo VI" e Scuola primaria "G. Marconi"):** sono situate nel centro del Comune di Molvena e confinano totalmente con delle classi III.

Misura 9

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura lungo il confine della scuola primaria. Durante il rilevamento fonometrico non sono emersi rumori forti, in particolare l'area è caratterizzata da un traffico locale. Altri rumori percepiti durante il rilevamento sono il gallo che canta e alcune persone che in lontananza parlano (minuto 7). Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 10

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura ai piedi della scalinata dove sorge la scuola d'Infanzia. Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle voci provenienti dal bar/ristorante e dei bambini proveniente dalla scuola primaria. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- g. **Zona industriale/artigianale di Molvena:** è situata a sud di Molvena. L'area classificata in zona V si trova circondata dalla classe III ad esclusione del lato nord che per un breve tratto è presente la classe II.

Misura 11

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via dell'Industria nelle vicinanze di una casa verso le attività produttive. Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato dalle attività produttive, oltre che da un passaggio abbastanza frequente (anche di traffico pesante) di accesso all'area industriale. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 12

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via del Progresso a nord est della zona industriale. Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato unicamente dall'attività produttiva di fronte agli edifici residenziali. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 18

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via Tezze a sud della zona industriale. Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 19

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via dell'Industria nei dintorni della attività a ciclo produttivo continuo (classe VI). Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione oltre che da attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 20

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via Ponticello nei dintorni della attività a ciclo produttivo continuo (classe VI). Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato principalmente dal traffico, dall'attività produttiva in funzione oltre che da attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- h. **Zona industriale/artigianale di Mason Vicentino:** è situata a sud del comune di Mason Vicentino. L'area classificata in zona V si trova circondata dalla classe III .

Misura 14

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via A. De Gasperi lungo un passaggio pedonale che porta all'interno della zona industriale. Durante il rilievo fonometrico il rumore

misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione oltre che da attività antropiche come l'abbaiare di un cane nei primi minuti. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

Misura 15

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via Oppio. Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato dall'attività produttiva in funzione anche se non continuo, dal traffico locale e da attività antropiche (rintocco di campane). Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- i. **Centro abitato di Mason Vicento in via G. Marconi:** è situata a sud di Mason Vicentino. L'area classificata in zona IV ed è interessata da un trappo di strada rialzato in sanpietrini.

Misura 13

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via G. Marconi. Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico consistente enfatizzato dalla presenza dei sanpietrini, e da attività antropiche. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

- j. **Fascia di transizione tra classe V e II in via Ponticello:** è situata a sud di Mason Vicentino. L'area classificata in zona V si trova circondata dalla classe III ad esclusione del lato sud che per un breve tratto è presente la classe II.

Misura 16

Per verificare il rispetto dei limiti di zona è stata effettuata una misura in via Ponticello. Durante il rilievo fonometrico il rumore misurato è stato determinato dal traffico consistente proveniente dall'asse viario principale e dal alcune voci provenienti dal bar di fronte. Il valore misurato rispetta i limiti di zona.

4.12 SOPRALLUOGHI

Durante i rilevamenti fonometrici non tutte le attività produttive hanno necessitato di un rilevamento fonometrico, in quanto al momento del sopralluogo non si sono rilevate sorgenti sonore specifiche.

S1_ Attività produttiva in via San Biagio (Taglieria D&D)



Per questa attività produttiva non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S2_ Attività commerciale in via dell'Artigianato (Nicolli stufe)



Per questa attività non è stato effettuato alcun rilievo fonometrico in quanto al momento del sopralluogo vi era l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S3_Actività produttiva/commerciale in via Monte Ortigara (Rehard)



Per questa attività non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S4_Actività produttiva in via Riello (Perin S.A.S.)



Per questa attività produttiva non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S5_Actività produttiva in via A. de Gasperi



Per questa attività produttiva non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S6_Fascia di transizione tra classe V e III (via Roma)



Per questa zona di transizione tra classe V e III non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S7_Vivaio in via Ponticello (Vitaverde Srl)



Per questa attività non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S8_Attività commerciale in via Braglio (Magazzini da Leone)



Per questa attività commerciale non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S9_Actività produttiva in via Roma (Caseificio Basso)



Per questa attività produttiva non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S10_Actività produttiva in via dell'Artigianato (Dainese)



Per questa attività produttiva non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S11_Actività produttiva in via dell'Artigianato (Bonotto Spa)



Per questa attività produttiva non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S12_Actività commerciale in via Villa (Germans srl)



Per questa attività commerciale non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.

S13_ Attività commerciale in via Ponticello (Covolo srl)



Per questa attività commerciale non è stato necessario alcun rilievo fonometrico perché a seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di attività e sorgenti rumorose specifiche.